

PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico. Annualità 2019 – 2020 – 2021.

O.C.D.P.C. n. 780 del 20 maggio 2021 (pubblicata in G.U.R.I. n. 143 del 17 giugno 2021).

Contributi per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio sismico in edifici pubblici e opere pubbliche di interesse strategico per le finalità di protezione civile, articolo 2, comma 1, lettera b).



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

AVVISO PUBBLICO

Per la raccolta di manifestazione di interesse, riservato ai soggetti pubblici proprietari di edifici pubblici e opere pubbliche di interesse strategico per le finalità di protezione civile, per contributi per azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di proprietà pubblica la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia.

Con il presente AVVISO PUBBLICO il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, d'ora in avanti DRPC Sicilia, intende effettuare una ricerca tra i soggetti pubblici interessati al fine della formazione della graduatoria per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della OCDPC n. 780/2021.

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b) della OCDPC 20 maggio 2021, n. 780 che destina le risorse disponibili per le annualità 2019, 2020 e 2021 per contributi per azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di proprietà pubblica la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e delle delibere regionali in materia;

VISTO l'articolo 15 della OCDPC 20 maggio 2021, n. 780 che stabilisce il costo convenzionale degli interventi di prevenzione strutturale;

VISTO l'articolo 16 della OCDPC 20 maggio 2021, n. 780, come modificato dall'articolo 21 della OCDPC n. 978 del 24 marzo 2023 che disciplina gli interventi di prevenzione strutturale;

VISTO l'articolo 17 della OCDPC 20 maggio 2021, n. 780 che, oltre a disciplinare i contributi per gli interventi di prevenzione strutturale, al comma 1 stabilisce: *“la selezione degli interventi è affidata alle regioni, secondo i programmi di cui all'art. 13, comma 1, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, nonché della eventuale presenza di una progettazione almeno definitiva dell'intervento di riduzione del rischio sismico, tra quelli previsti all'art. 2, comma 1, lettera b)”*;

RITENUTO necessario attivare ogni utile e consentita iniziativa da parte del DRPC Sicilia al fine di conseguire compiutamente gli obiettivi di prevenzione del rischio sismico previsti dalla legge 24 giugno

2009, n. 77 e scongiurare, tra l'altro, l'eventuale disimpegno delle risorse già assegnate alla Regione Siciliana;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della OCDPC n. 780/2021 le risorse già assegnate alla Regione Siciliana potranno essere revocate dal Dipartimento della protezione civile ove le stesse non siano utilizzate entro la data del **16 settembre 2024**. Si considerano risorse non utilizzate le risorse, assegnate alle Regioni, per le quali non sia stata affidata la progettazione di fattibilità tecnico-economica e/o esecutiva degli interventi o, qualora presente la progettazione, non siano stati iniziati i lavori;

VISTA la nota prot. n. 25626/DG/DRPC Sicilia del 21 giugno 2024 con la quale è stato comunicato al Presidente della Regione Siciliana e al Dipartimento della Protezione Civile il programma di attività predisposto dal DRPC Sicilia per la realizzazione delle azioni di prevenzione strutturale e non strutturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della OCDPC n. 780/2021;

CONSIDERATO che con la medesima nota è stato comunicato, altresì, stante la prossimità della scadenza dei termini di attuazione della OCDPC n. 780/2021, che si procederà salvo avviso contrario e che alla data del 1° luglio 2024 non sono pervenute osservazioni e/o avvisi contrari;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla raccolta di manifestazione di interesse, riservato ai soggetti pubblici proprietari di edifici pubblici e opere pubbliche di interesse strategico per le finalità di protezione civile, per contributi per azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di proprietà pubblica la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, al fine della formazione della graduatoria per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della OCDPC n. 780/2021;

SI INVITA

alla manifestazione di interesse per contributi per azioni di prevenzione strutturale degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di proprietà pubblica la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, al fine della formazione della graduatoria per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della OCDPC n. 780/2021, secondo le modalità e termini sotto riportati.

1. In considerazione della avvenuta completa approvazione degli studi della CLE in tutti i comuni elencati nell'allegato 7 della medesima ordinanza, da parte della Commissione tecnica di cui all'articolo 5, commi 7 e 8 dell'OPCM n. 3907/2010, istituita con DPCM del 21 aprile 2011, si ritiene possibile l'applicazione di quanto previsto dall'art. 14 dell'OCDPC n. 780/2021, laddove al comma 1 si stabilisce che nel caso di interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sono da considerarsi prioritari, per le finalità di cui all'art. 13, comma 1, gli edifici strategici individuati nell'analisi della Condizione limite di emergenza, che, a seguito di tali interventi, producano il miglioramento dell'efficienza operativa del sistema di emergenza, valutata a partire dall'analisi della Condizione limite per l'emergenza approvata, di cui all'art. 9 della medesima ordinanza.

La valutazione dell'efficienza operativa del sistema di emergenza prevede la quantificazione, attraverso metodi probabilistici sintetizzati nell'allegato 4 della OCDPC n. 780/2021, della capacità da parte del sistema di gestione dell'emergenza di rimanere operativo a seguito dei possibili danni fisici che un evento sismico, di predefinita intensità, può determinare nei singoli elementi e nelle sue funzioni essenziali.

2. Il DRPC Sicilia pubblica nel sito istituzionale della Regione e per estratto nella G.U.R.S. un AVVISO PUBBLICO per la raccolta di manifestazione di interesse per l'ottenimento del contributo di prevenzione sismica *“per la selezione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della OCDPC n. 780/2021. Elementi utili alla definizione del quadro dei fabbisogni e alla predisposizione del programma di attività per la realizzazione delle azioni di prevenzione strutturale – anno 2021”* destinato a tutti i rami dell'Amministrazione regionale, delle ASP e delle Aziende Ospedaliere e agli Enti locali della Regione Siciliana, contenente la richiesta di trasmissione delle proposte di priorità degli edifici “strategici” ricadenti nei comuni elencati nell'allegato 7, ai fini della definizione di un piano per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici e opere pubbliche di interesse strategico, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del

Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica (art. 2, comma 1, lett. b), OCDPC n. 780/2021).

3. Gli Enti interessati trasmettono alla Regione, ramo DRPC Sicilia, una o più proposte di priorità degli edifici pubblici strategici ricadenti nei comuni elencati nell'allegato 7 della medesima ordinanza, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'AVVISO PUBBLICO sulla G.U.R.S..

La partecipazione alla manifestazione di interesse, mediante la trasmissione della/e proposta/e di priorità, unitamente alla scheda di sintesi dell'intervento a firma del legale rappresentante dell'Ente pubblico proprietario e da un tecnico abilitato, dovrà essere inoltrata alla Direzione generale del DRPC Sicilia unicamente al seguente indirizzo pec:

dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

4. Sono ammessi a contributo gli edifici pubblici strategici e le infrastrutture strategiche dotati della verifica tecnica di adeguatezza alle norme tecniche delle costruzioni prevista dall'art. 2, comma 3, dell'OPCM n. 3274 del 2003.

Al fine di attuare le iniziative di cui all'art. 2, dell'OCDPC n. 780/2021, il Dirigente generale del DRPC Sicilia provvede con propri atti, alla formazione e all'approvazione delle graduatorie, alla concessione, alla liquidazione ed erogazione del contributo, alla decadenza e alla eventuale revoca dei contributi, così come alle proroghe delle tempistiche previste dall'Ordinanza in parola, e a quanto altro necessario per la realizzazione degli interventi, secondo le modalità riportate nei medesimi provvedimenti, sulla base della normativa vigente, nonché nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in base ai quali l'impegno sarà assunto coerentemente al cronoprogramma procedurale dell'intervento e della spesa e la liquidazione ed erogazione delle somme sarà effettuata per stati di avanzamento lavori formulati e trasmessi dai soggetti beneficiari. L'erogazione delle somme relative alle voci di spesa delle somme a disposizione dell'amministrazione saranno erogate alla loro maturazione e successivamente all'assunzione dell'impegno di spesa conseguente alla trasmissione della approvazione tecnico amministrativa almeno del progetto di fattibilità tecnico-economica (redatto secondo l'Allegato I.7 del decreto legislativo n. 36/2023).

Di seguito si riportano gli elementi essenziali considerati utili alla definizione del quadro dei fabbisogni e alla predisposizione del programma di attività per la realizzazione delle azioni di prevenzione strutturale – fondi assegnati per le annualità 2019 – 2020 e 2021.

1. Ambito di applicazione e interventi strutturali ammessi.

La Regione attiva i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della OCDPC n. 780/2021 su tutti i Comuni regionali caratterizzati da una $ag \geq 0,125g$.

Possono essere proposti interventi da parte degli Enti caratterizzati da una $ag < 0,125g$ a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 17 gennaio 2018 e relativa Circolare C.S.LL.PP. 21 gennaio 2019, n. 7, determini un valore dell'accelerazione orizzontale massima attesa in superficie S_{ag} non inferiore a $0,125g$ (articolo 2, comma 5 della OCDPC n. 780/2021).

Ciascun Ente può presentare una o più proposte di priorità inerenti la realizzazione di interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento/adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici pubblici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali pubbliche la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274.

Gli edifici sono intesi, di norma, come unità strutturali minime di intervento.

Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato.

Diversamente, il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso.

Al fine di favorire anche la realizzazione di interventi strutturali che consentano di mettere globalmente in sicurezza gli edifici strategici, ancorché costituiti da più unità strutturali minime di intervento, l'Ente può proporre come prioritario per la realizzazione di un intervento strutturale un edificio strategico costituito da più unità strutturali minime di intervento.

Ciascuna unità strutturale minima di intervento sarà inserita in graduatoria in relazione alle sue caratteristiche e il contributo assentito secondo l'ordine risultante dalla graduatoria. In sintesi, ciascun Ente può presentare una proposta di priorità:

1. riguardante una singola unità strutturale minima di intervento;
2. riguardante più unità strutturali minime di intervento appartenenti allo stesso edificio strategico: in tal caso ciascuna unità strutturale sarà inserita in graduatoria in relazione alle sue caratteristiche e il contributo assentito secondo l'ordine risultante dalla graduatoria.

Possono essere ammessi a contributo edifici per cui l'Ente benefici di altri contributi per finalità differenti da quella in oggetto.

2. Selezione degli interventi.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della OCDPC n. 780/2021 la selezione degli interventi è affidata alla Regione Siciliana, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, nonché della eventuale presenza di una progettazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 36/2023, o in subordine dell'affidamento del medesimo livello di progettazione dell'intervento di riduzione del rischio sismico, tra quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) dell'ordinanza in parola.

Al fine di assicurare l'omogeneità delle verifiche tecniche eseguite, gli edifici oggetto delle proposte di priorità devono essere dotati della scheda di verifica tecnica ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della OPCM n. 3274/2003 con un livello di conoscenza almeno pari a LC2.

Per eseguire la selezione, ciascuna proposta di priorità presentata dagli Enti è ordinata in modo crescente in funzione dell'indice di rischio α dell'edificio od opera infrastrutturale proposta.

In caso di parità viene privilegiata la proposta di priorità caratterizzata dalla presenza di una progettazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 36/2023, o in subordine dell'affidamento del medesimo livello di progettazione dell'intervento di riduzione del rischio sismico proposta.

In caso di ulteriore parità, viene privilegiato l'intervento nel Comune con pericolosità sismica maggiore.

3. Modalità di presentazione delle proposte di priorità e scadenza temporale.

Le proposte di priorità dovranno essere presentate esclusivamente mediante la trasmissione della/e proposta/e di priorità, unitamente alla scheda di sintesi dell'intervento a firma del legale rappresentante dell'Ente pubblico proprietario e da un tecnico abilitato, dovrà essere inoltrata alla Direzione generale del DRPC Sicilia unicamente al seguente indirizzo pec:

dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

Le proposte di priorità dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente AVVISO PUBBLICO sulla G.U.R.S..

La presentazione delle proposte di priorità con altro mezzo o fuori termine determina l'inammissibilità delle stesse.

L'Ente individua, per il singolo edificio strategico od opera infrastrutturale strategica, l'intervento, le modalità e i tempi di attuazione.

Qualora la proposta di priorità riguardi un singolo edificio strategico costituito da più unità strutturali minime di intervento, l'Ente dovrà trasmettere un'istanza per ciascuna unità strutturale minima di intervento, avendo cura di specificare che le stesse fanno riferimento allo stesso edificio strategico.

La proposta di priorità dovrà essere trasmessa con le modalità prima indicate, e alla proposta dovrà essere allegata la scheda di sintesi dell'intervento (*Allegato 2: Schede di sintesi delle verifiche tecniche di edifici e opere*) a firma del legale rappresentante dell'Ente pubblico proprietario e da un tecnico abilitato. Andrà altresì allegata la scheda di verifica sismica di livello LC2 in originale ovvero, in copia unitamente alla dichiarazione di conformità all'originale.

Qualora la scheda di verifica sismica non sia stata redatta secondo le norme tecniche di cui al D.M. 17 gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della OCDPC n. 780/2021, i risultati delle verifiche tecniche "dovranno essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione".

In caso di intervento proposto da un Ente caratterizzato da $ag < 0,125g$ dovrà essere allegato lo studio della risposta sismica locale come previsto dal punto 1.

4. Esclusioni.

Le situazioni che comportano l'esclusione delle priorità di intervento indicate dagli enti pubblici dalla graduatoria per l'assegnazione dei contributi sono:

- istanza non presentata secondo le modalità previste al precedente punto 3;
- edifici o unità strutturale od opere infrastrutturali oggetto della proposta di priorità privi della verifica tecnica ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della OPCM n. 3274/2003, ovvero dotati di una verifica tecnica con un livello di conoscenza inferiore a LC2, ovvero dotati di una verifica tecnica non redatta secondo le norme di cui al D.M. 17 gennaio 2018 in assenza della rivalutazione in termini di domanda di cui all'articolo 17, comma 3 della OCDPC n. 780/2021;
- rapporto capacità/domanda (α_{SLV} o α_{SLD}) riscontrati a seguito di verifica tecnica svolta non in accordo con la vigente normativa tecnica (articolo 17, commi 1 e 2);
- α (rapporto capacità/domanda) $> 0,8$;
- comune in cui ricade l'opera caratterizzato da una $ag < 0,125$ per il quale non è stato redatto uno studio di risposta sismica locale ovvero per il quale è stato redatto uno studio di risposta sismica locale e l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 17 gennaio 2018 e relativa Circolare, abbia determinato un valore dell'accelerazione orizzontale massima attesa in superficie S-ag inferiore a $0,125g$ (articolo 2, comma 5 della OCDPC n. 780/2021);
- edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
- edifici la cui funzione strategica non sia definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato approvato;
- edifici ricadenti in area a rischio idrogeologico in zona R4, fatti salvi gli interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione secondo quanto previsto per tale tipologia di intervento all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- opere o edifici che siano stati realizzati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;
- opere o edifici che siano stati oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico eseguiti dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;
- opere o edifici che siano oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico in corso al 17 giugno 2021 (data di pubblicazione dell'ordinanza in G.U.R.I.);
- opere o edifici che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;
- interventi di rafforzamento locale su edifici per i quali non risulta soddisfatta la verifica di assenza di carenze gravi ovvero il rispetto di tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla OCDPC n. 780/2021.

5. Determinazione dell'importo di contributo.

L'importo del contributo è determinato moltiplicando il "costo convenzionale", distinto in base alla tipologia di intervento, di cui al comma 1 dell'articolo 15 della OCDPC n. 780/2021, per il volume lordo espresso in metri cubi dell'edificio soggetto ad intervento oppure per la superficie espressa in metri quadrati di impalcato di ponte.

Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere

strutturali, è determinato nella seguente misura massima, comprensiva di IVA:

- a) rafforzamento locale: 125 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 375 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
- b) miglioramento sismico: 187,50 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 562,50 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
- c) demolizione e ricostruzione: 250 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 750 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.

L'utilizzo dell'eventuale ribasso d'asta del contributo statale è consentito nei termini di legge previo nulla osta della competente Regione.

Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e rifinanziato ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con α_{SLV} il rapporto capacità/domanda, riferito all'accelerazione a terra di ancoraggio dello spettro di risposta, che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite di salvaguardia della Vita, corrispondente a ζ_E come definito dalle Norme Tecniche di cui al D.M. 17/01/2018, con α_{SLD} il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite di Danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:

- 100% del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$
- 0% del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$
- $[(380 - 400 \alpha)/3]$ % del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$

Dove per α si intende il minore tra α_{SLD} ed α_{SLV} nel caso di edifici, o comunque α_{SLV} qualora α_{SLD} non fosse disponibile ovvero sempre nel caso di opere infrastrutturali.

Qualora l'importo dell'intervento superi l'importo del contributo concesso l'ente pubblico beneficiario dovrà impegnarsi a contribuire con risorse proprie.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 6 della OCDPC n. 780/2021, nel caso di intervento di demolizione e ricostruzione, ai fini del calcolo del costo convenzionale di intervento:

- se il volume ricostruito è superiore al volume esistente, si deve considerare il solo volume esistente;
- se il volume ricostruito è non inferiore all'80% del volume esistente, può essere considerato l'intero volume esistente;
- se il volume ricostruito è inferiore all'80% del volume esistente, può essere considerato il volume ricostruito maggiorato del 25%.

6. Esame delle proposte di priorità e tempistiche trasmissione al DPC.

Al fine della formazione della graduatoria secondo i criteri di cui al punto 2, gli interventi proposti saranno ordinati esclusivamente sulla base dei dati presentati dall'Ente secondo le modalità previste al precedente punto 3.

La Regione Siciliana provvederà dunque alla verifica delle informazioni inserite dall'Ente, attraverso l'esame di tutta la documentazione trasmessa, per le sole domande che potrebbero essere coperte da contributo sulla base dell'ordinamento effettuato.

Terminata tale istruttoria il Dirigente generale del DRPC Sicilia approverà la graduatoria individuando gli interventi ammessi a contributo.

Il DRPC Sicilia trasmetterà al Dipartimento nazionale della protezione civile i programmi di attività, di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'ordinanza, entro trenta giorni dalla loro approvazione. Nell'atto amministrativo di individuazione degli interventi oggetto di concessione del contributo con le risorse di cui alla ordinanza in parola saranno riportati, ove previsto per l'intervento ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3/2003, il relativo Codice unico di progetto (CUP), il soggetto attuatore, le risorse, l'importo del contributo, i criteri e le modalità di realizzazione. Tali interventi saranno monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011.

Qualora, a seguito dell'approvazione della graduatoria degli interventi finanziati, intervengano archiviazioni di domande finanziate, il DRPC Sicilia provvederà all'istruttoria come indicato nel precedente paragrafo a partire dalla prima istanza non ammessa a contributo e approverà l'aggiornamento dell'elenco degli interventi ammessi a contributo.

Non sarà esaminata la documentazione degli interventi che non sono almeno parzialmente ammessi a contributo con le risorse disponibili.

7. Concessione del contributo.

A seguito dell'approvazione della graduatoria di merito, la concessione del contributo sarà disposta a seguito della trasmissione da parte dei beneficiari almeno della seguente documentazione, fatte salve le specifiche disposizioni dettate dall'ordinanza e dai decreti adottati dal Dirigente generale del DRPC Sicilia in materia.

- scheda n. 2 (per edifici strategici) o n. 3 (per i ponti) dell'allegato 6 alla OCDPC n. 780/2021;
- progetto di fattibilità tecnico-economica (redatto secondo l'Allegato I.7 del decreto legislativo n. 36/2023) dell'opera corredato del DIP approvato dell'intervento strutturale da realizzare;
- quadro economico dell'intervento, con esplicita attestazione di quali siano i costi ammissibili ai sensi della OCDPC n. 780/2021;
- cronoprogramma finanziario e procedurale;
- eventuali aggiornamenti sulle informazioni contenute nella domanda di contributo.

In particolare, nel caso in cui l'intervento proposto sia di miglioramento sismico, ai sensi dell'articolo 16, comma 5 della OCDPC n. 780/2021 dovrà essere allegata una dichiarazione del progettista attestante il raggiungimento dei rapporti capacità/domanda minimi di cui all'articolo 16, comma 4 e la classe di rischio prima e dopo l'intervento.

Il progettista dovrà altresì sintetizzare gli esiti delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, e riferite alle condizioni prima e dopo l'intervento, nelle schede di sintesi di cui all'articolo 2, comma 9.

Al fine della concessione del contributo, in considerazione della previsione dell'articolo 19, comma 1 della OCDPC n. 780/2021, cioè che le risorse già assegnate alla Regione Siciliana potranno essere revocate dal Dipartimento della protezione civile ove le stesse non siano utilizzate entro la data del 16 settembre 2024, è stabilito il medesimo termine del 16 settembre 2024 per:

- l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica dell'intervento ammesso a contributo, ovvero
- l'inizio dei lavori qualora la progettazione di fattibilità tecnico-economica o esecutiva fosse già presente al momento di presentazione della proposta di priorità.

Il mancato rispetto dei suddetti termini comporterà la revoca del contributo concesso, fatta salva la possibilità di concessione di una proroga in presenza di motivate ragioni nel solo caso in cui le tempistiche risultino compatibili con il termine di cui all'articolo 19, comma 1 della OCDPC n. 780/2021, eventualmente prorogato con apposita ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile.

Qualora, in una qualsiasi fase del procedimento contributivo successiva alla presentazione della domanda, dovesse essere accertata la variazione di uno dei parametri che determinano la quantificazione del contributo concedibile sulla base del costo convenzionale di intervento ai sensi dell'articolo 17, comma 2 dell'ordinanza (α SLV iniziale, α SLD iniziale, volume lordo di edificio soggetto a intervento, tipologia di intervento), nel solo caso in cui il contributo rideterminato risultasse inferiore al contributo assegnato, si procederà alla rideterminazione del contributo concesso.

Il contributo sarà altresì rideterminato in diminuzione qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 16, comma 5 dell'ordinanza.

Tabella 1: Ripartizione del fondo assegnato per le annualità 2019, 2020 e 2021 alle attività per la realizzazione delle azioni di prevenzione strutturale e non strutturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e b), con indicazione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, della OCDPC n. 780/2021.

Risorse lett.a) art. 2, comma 1	Risorse lett. b) art. 2, comma 1	Risorse (2% + 3%) art. 2, commi 6 e 7
€ 2.158.668,19	€ 17.465.588,00	€ 1.032.855,59

8. Clausola di salvaguardia dell'Amministrazione regionale.

La Regione Siciliana, nell'attuazione del Programma regionale di mitigazione del rischio sismico, come declinazione del Piano nazionale per la prevenzione del rischio sismico, attuazione dell'articolo 11 della legge n. 77/2009, persegue, tra l'altro, a parità di contributo, l'obiettivo della migliore prestazione antisismica delle strutture e infrastrutture oggetto di intervento. In particolare: il contenimento dei costi dell'intervento ottenuto minimizzando il costo per le lavorazioni di ripristino non strutturale e/o degli impianti, il mantenimento dell'operatività funzionale durante l'intervento e rapporto capacità/domanda in PGA oltre il 60% richiesto per gli interventi di miglioramento sismico.

Nel richiedere agli Enti beneficiari dei contributi di porre la massima attenzione alla progettazione degli interventi, sin dai documenti di indirizzo alla progettazione [in proposito si rammenta che il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) è un documento da redigere in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP)], si invita a valutare il ricorso, ove possibile, ai più recenti e innovativi sistemi di protezione sismica per edifici sia in muratura sia in c.a. (ad esempio: isolamento sismico, esoscheletri, torri dissipative, altri sistemi di dissipazione di energia, rinforzo strutturale con materiali compositi in grado di incrementare il livello di duttilità strutturale locale e globale, ecc.).

Verificata la capacità del raggiungimento, in tutto o in parte, di questi ultimi ulteriori obiettivi dell'intervento proposto, l'Amministrazione regionale si riserva di associare all'intervento proposto, in alternativa a quella prevista dalla OCDPC n. 780/2021, altra Fonte di finanziamento, a valere sulle risorse dell'Azione 2.4.3 del PR FESR Sicilia 2021-2027 oppure quella prevista dalla OCDPC n. 978/2023, e con la possibilità, in tal caso, dell'incremento del contributo nei limiti dei costi convenzionali indicati all'articolo 15 della OCDPC n. 978 del 24 marzo 2023 (pubblicata nella G.U.R.I. *Serie generale* n. 86 del 12 aprile 2023), impregiudicate le modalità e termini sopra descritte di presentazione delle priorità di intervento per la selezione degli interventi.

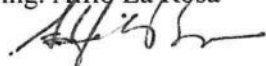
Inoltre, l'Amministrazione regionale si riserva la possibilità di utilizzare l'AVVISO PUBBLICO per la manifestazione di interesse per la selezione degli interventi ai sensi della OCDPC n. 780/2021 anche per la formazione delle ulteriori graduatorie ai sensi della OCDPC n. 978/2023, ovvero ai sensi dell'Azione 2.4.3 del PR FESR Sicilia 2021-2027.

Il funzionario direttivo

Titolare di P.O.

Supporto nelle attività di prevenzione sismica

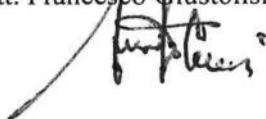
ing. Alfio La Rosa



Il Dirigente del Servizio

Rischio Sismico & Vulcanico

dott. Francesco Giustolisi



IL DIRIGENTE GENERALE

COCINA

Documento firmato

da:

SALVATORE

COCINA

03.07.2024 07:29:

42 UTC

